



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sui criteri generali di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016

Personale di qualifica non dirigenziale

(articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo Decreto Legislativo n. 165 del 2001)



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Relazione illustrativa

Premessa: finalità indicate nella circolare MEF n. 25/2012

Lo schema di relazione illustrativa è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. *Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda 1.1);*
2. *Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.*

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche" - 13/11/2019							
Periodo temporale di vigenza		Dal 2018							
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <table><tr><td>Giampaolo Zarcone</td><td>Segretario Generale e Presidente Delegazione trattante</td></tr><tr><td>Emanuela Mornata</td><td>Dirigente</td></tr><tr><td>Mara Mattiuz</td><td>Dirigente</td></tr></table> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, DiCCAP, oltre alla RSU interna</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, FPL UIL, oltre alla RSU interna</p>		Giampaolo Zarcone	Segretario Generale e Presidente Delegazione trattante	Emanuela Mornata	Dirigente	Mara Mattiuz	Dirigente
Giampaolo Zarcone	Segretario Generale e Presidente Delegazione trattante								
Emanuela Mornata	Dirigente								
Mara Mattiuz	Dirigente								
Soggetti destinatari		personale di qualifica non dirigenziale							
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi "Incentivi per funzioni tecniche"							
procedura le e degli atti propedeutici	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della	L'ente non è soggetto al controllo di cui all'art. 40 bis comma 2. La presente relazione viene presentata al Collegio dei Revisori per poter effettuare i controlli di cui al comma 1 dello stesso articolo.							



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione, che integra il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009, come disposto dall'art. 169 del D.Lgs 267/2000
		È stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che integra i contenuti previsti dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione come da attestazione del Nucleo indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera A.N.AC n. 141/2019
		La Relazione sulla Performance per l'annualità 2018 è stata approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 196 del 8/10/2019.
Eventuali osservazioni		



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.293 del 18/12/2018 *“Contrattazione integrativa decentrata annualità economica 2018 e avvio contrattazione parte normativa – indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica”* che, nel dispositivo al punto 2. b. iii formalizza, quale linea di indirizzo, la definizione dei criteri collegati alla retribuzione degli incentivi per funzioni tecniche, con particolare attenzione all'individuazione di misure coerenti con l'applicazione di altri istituti contrattuali e a valere a partire dal 1 gennaio 2018, vale a dire dal momento in cui tali risorse sono escluse dal limite di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 e dunque non incidono sugli accordi precedentemente sottoscritti. Al successivo punto 4, dispone altresì di dare mandato ai dirigenti affinché il sistema di valutazione sia applicato ai fini della valorizzazione del merito ed auspicare che tale valorizzazione si traduca anche in una maggiore selettività nella valutazione dei risultati a tutti i livelli.

In premessa si richiamano i riferimenti legislativi che disciplinano attualmente gli incentivi per le funzioni tecniche:

- l'art. 113 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs: 25/05/2017 n. 75 *“Modifiche e integrazioni al D. Lgs 165/2001, ai sensi degli artt. 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z) della Legge 7/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- il CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 del 21/05/2018 ed in particolare l'art. 7 *“contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”, comma 4 lettere g) e j)*;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 6 del 10/04/2018 che conclusivamente enuncia il seguente principio di diritto: *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della Legge 27/12/2017 n. 205, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017”*;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 26 del 7/10/2019 che conclusivamente enuncia il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”*;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

In particolare si ricorda che, con l'introduzione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016, art. 113, la disciplina degli incentivi alla progettazione, come erano in precedenza chiamati, è stata fortemente innovata sia sotto il profilo delle attività incentivabili che con riferimento ai soggetti destinatari del fondo in parola.

Infine, la relazione tra gli incentivi e i vincoli al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 (c.d. tetto al salario accessorio) viene definitivamente chiarita con le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 6 del 10/04/2018 e n. 26 del 7/10/2019.

Si riporta il testo dell'art. 113 del Codice nella sua formulazione vigente:

Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Con riferimento al Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche", allegato alla presente relazione, sono stati oggetto di contrattazione, in particolare:

- Titolo 2 - Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche- ambito lavori – (artt. 11 e 12);
- Titolo 3 – Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche nell'ambito servizi e forniture – (artt. 13 e 14);
- Titolo 4 - Principi per la valutazione e attribuzione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture – (artt. 15, 16 e 17);
- art. 22 - Campo di applicazione e disciplina transitoria;

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Parte non pertinente in quanto oggetto di specifico accordo collettivo integrativo (CCDI economico).

C) Effetti abrogativi impliciti

Con il presente accordo non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

L'art. 7 del regolamento prevede il preventivo accertamento delle attività svolte.

- E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

- F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 113, comma 3, del Codice, ci si aspetta di promuovere l'efficacia e l'efficienza del perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte delle forniture, servizi e lavori, nei tempi previsti e con l'attenzione al contenimento dei costi.

- G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Relazione tecnico-finanziaria

Premessa: finalità indicate nella circolare MEF n. 25/2012

*La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. **paragrafo 1.3 della Parte I**). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.*

Con riferimento al caso di Contratto integrativo stralcio la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Ai sensi dell'art. 113, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture" trovando pertanto copertura negli appositi



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

stanziamenti di Bilancio annuali e pluriennali approvati dall'ente. Inoltre come previsto al comma 5 dell'art. 6 del Regolamento in approvazione *"Il fondo è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP"*.

Per quanto riguarda le somme sottoposte ai limiti della contrattazione decentrata si riporta quanto previsto dall'art. 22 co 2 del testo regolamentare *"Gli importi a valere sul totale del fondo per il trattamento accessorio per le annualità economiche per le quali è già stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo sono liquidabili nel limite previsto nei medesimi accordi"*.

Cesano Maderno, 10/12/2019

Il Presidente della Delegazione Trattante
Dott. Gianpaolo Zarcone

